



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



Determinazione del Responsabile Settore Amministrativo e Servizi alla persona

**N. 1856
del
22/11/2023**

OGGETTO:

Servizio predisposizione relazione D.Lgs. 201/22. Affidamento ed impegno di spesa

Il Responsabile Settore Amministrativo e Servizi alla persona

- Visto il decreto n. 812 del 31.03.2023 con cui il Sindaco conferiva al Sig. CAGNA Dott. Franco, Funzionario Amministrativo, l'incarico per la posizione organizzativa "Settore Amministrativo e Servizi alla Persona", attribuendogli tutte le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Dato atto che l'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 stabilisce l'obbligo per i Comuni, o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e per le città metropolitane, le province, e gli enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori rappresentandoli nella relazione aggiornata ogni anno; in sede di prima applicazione del decreto l'adempimento va effettuato entro il 31 dicembre 2023;
- Tale ricognizione oltre ad essere per l'ente locale una novità presenta carattere di complessità poiché rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori;
- Considerato che per cercare di realizzare una soddisfacente relazione la struttura dirigenziale dell'Ente necessita di un servizio di affiancamento formativo e di supporto nei passaggi per la realizzazione della relazione da parte di un soggetto esterno all'Ente;
- Dato atto che lo Studio Sigauco Srl, certificato ISO 9001 ed esperto nella poliedrica attività dell'Ente Locale, ha proposto un prodotto che prevede:
 - Identificazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica
 - Valutazione della documentazione esistente in merito a ogni affidamento e/o procedimento di gestione
 - Elaborazione del materiale in possesso dell'Ente
 - Analisi dei pef e psc
 - Richiesta documentazione ai soggetti terzi
 - Analisi documentazione dei soggetti terzi
 - Produzione della relazione ricognitoria di tutti i servizi analizzati
 - Fornitura di bozza degli atti di Consiglio utili all'approvazione della ricognizione/relazione
 - Compilazione e fornitura dell'elaborato all'Ente, che potrà occuparsi del caricamento sul portale ANAC per un compenso di € 4.000,00 oltre IVA 22% per €. 880,00 per un totale complessivo pari ad €. 4.880,00
- Ritenuto opportuno affidare il servizio di che trattasi allo Studio Sigauco Srl per la spesa di € 4.000,00 oltre IVA al 22% ai sensi dell'offerta protocollata in data 22.11.2023;
- Preso atto che:
 - l'art. 2, c. 572, della L. 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ed il richiamato art. 1, comma 449, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) con il quale resta salva la facoltà degli enti locali di ricorrere alle Convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. o dalle Centrali Regionali di Committenza, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
 - l'art. 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012 dispone che le Pubbliche Amministrazioni, per forniture di beni e prestazioni di servizi, utilizzano le convenzioni CONSIP;
 - le Convenzioni attualmente stipulate da CONSIP SpA, SCR Piemonte e soggetto aggregatore Città Metropolitana non prevedono il servizio di che trattasi;
- Richiamato l'art. 1, comma 450, della predetta Legge 296/2006, così come da ultimo modificato dalla L. 145/2018, art. 1, comma 130, che prevede, fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti dal comma 449, che le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di *importo pari o superiore a 5.000 euro* e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- Visto il D. Lgs. 31.03.2023, n. 36, ed in particolare:
 - L'art. 50, comma 1, lett. b) che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'*affidamento diretto* dei contratti di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - L'Allegato I.1 definisce, all'art. 3, comma 1, lett. d) l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpellato di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lett. a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
 - L'art. 49, che determina che gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avvengono nel rispetto del principio di rotazione, per cui è vietato l'affidamento al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, salvo, ai sensi, del comma 4, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere individuato quale affidatario diretto;
 - L'art. 49, inoltre al comma 6, stabilisce che è possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
 - L'art. 15 c. 2, ultimo periodo, che prevede, in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, che l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento;
 - l'art. 17, comma 2, che prevede in *caso di affidamento diretto* l'adozione di apposito atto che individua l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economia-finanziaria e tecnico-professionale;
 - l'art. 18, c. 1, prevede che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e stabilisce, tra l'altro, che per gli affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;
 - l'allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. b) definisce che «scritto» o «per iscritto», si intende un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement;
- Preciso che:
 - in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le [garanzie provvisorie](#) di cui all'articolo 106;
 - con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse;
- Ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- Visto l'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023;
- Dato atto che il pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. sul conto corrente dedicato comunicato dalla ditta, a tal fine il CIG da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione è: **Z193D636F8**;
- Accertato che:
 - ai fini dell'efficacia dell'affidamento e della stipula del relativo contratto, si è proceduto all'acquisizione di autocertificazione dell'impresa circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
 - è stato richiesto il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva dello Studio Sigauo Srl C.F. - P.IVA 10459410014 e che lo stesso, in scadenza il 08.02.2024 è risultato regolare;

- Dato atto che, nel caso specifico, non si ritiene necessario predisporre il documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenza (D.U.V.R.I.), previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, così come modificato dall'art. 16 del D. Lgs. 03.08.2009, n. 106 e dall'art. 32 del D.L. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, in quanto trattasi di servizio svolto da remoto;
- Richiamato l'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102 il quale prevede che i funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa accertino preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Richiamato l'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102 il quale prevede che i funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa accertino preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Considerato che l'impegno che si andrà a formalizzare con il presente atto trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti;
- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 19.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2023;
- Visti:
 - il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2022;
 - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 del Comune di Volpiano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 02.02.2023;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di dare atto che l'art. 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012 convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, dispone che le Pubbliche Amministrazioni per forniture di beni e prestazioni di servizi utilizzano le convenzioni CONSIP nelle quali, nel caso oggetto del presente provvedimento, è stata rilevata l'assenza

del servizio in fattispecie e che lo stesso, inoltre, non è presente tra le convenzioni stipulate da S.C.R. Piemonte e soggetto aggregatore Città Metropolitana;

2. di affidare, per le ragioni e le giustificazioni esposte in premessa, allo Studio Sigaudò Srl - Via S. Croce 40 – 10024 Moncalieri (TO) il servizio di affiancamento formativo e di supporto nei passaggi per la realizzazione della relazione di cui al D.Lgs 201/22;
3. di approvare l'offerta economica.
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:
 - fine del contratto: garantire alla struttura dirigenziale dell'Ente il servizio di affiancamento formativo e di supporto nei passaggi per la realizzazione della relazione di cui al D.Lgs. 201/22;
 - oggetto del contratto: affidamento del servizio in parola;
 - forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
 - modalità di scelta del contraente: procedura dell'ordine diretto.
6. Di dare atto che il pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche sul conto corrente dedicato comunicato dalla ditta, a tal fine il CIG da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione è: **Z193D636F8**
7. Di impegnare la spesa complessiva di € **4.880,00** IVA 22% compresa con imputazione alla Missione 01 – Programma 02 – Titolo 1 – Macroag. 103 – Piano dei conti finanziario Livello 4 U.1.03.02.11.000 – Livello 5 U.1.03.02.11.999 - ex capitolo 90.99 "Spese per prestazioni professionali e consulenze", conto gestione competenza dell'esercizio finanziario 2023;
8. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2023;
9. di dare atto che, ai fini del presente impegno di spesa, si è provveduto all'accertamento disposto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102, come meglio indicato nella premessa, e che dall'accertamento è emersa la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che l'impegno è compatibile con il programma dei pagamenti;
10. Di dare atto che, nel caso specifico, non si ritiene necessario predisporre il documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenza (D.U.V.R.I.), previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, così come modificato dall'art. 16 del D. Lgs. 03.08.2009, n. 106 e dall'art. 32 del D.L. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, in quanto trattasi di servizio svolto da remoto;
11. di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
12. di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 019954525.

Il Responsabile Settore Amministrativo e Servizi
alla persona

Firmato Digitalmente

CAGNA Dott. Franco